

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Civile**

**Sentenza n. 17901 del 10.9.2015**

**Presidente:** dott. Rordorf

**Relatore:** dott. Mercolino

Nel ricorso proposto da:

**Maruotti Teodoro**, con gli avv.ti Andrea Miccichè e Giorgio Assumma (ricorrente),

**contro**

**Stefano Guerriero e Silvia Ajossa**, con gli avv.ti Salvatore Orlando, Angelo Luminoso ed Alberto Luminoso;

**UTET-Unione Tipografico-Editrici Torinese S.p.A.**, con gli avv.ti Mario Antonini, Marco Durante e Filippo Mollea Ceirano (controricorrenti).

- I. Gli interventi di un secondo traduttore sulla traduzione da altri operata non valgono a riconoscere a questi la qualità di traduttore unico, perché non si tratta di una nuova traduzione riferibile alla parte anche se la sostituzione riguarda intere frasi del testo originario rimanendo sempre il testo base quello tradotto da altri (1).

17901/15



CONTRIBUTO UNIFICATO C.I.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Diritto  
d autore.  
Traduzione  
opera  
scientifica.  
Fattispecie.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RENATO RORDORF - Presidente R.G.N. 18750/2011
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere Cron. 17901
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere Rep. C.I.
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere Ud. 10/06/2015
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 18750-2011 proposto da:

MARUOTTI TEODORO (c.f. MRTTDR56C25I193Z),  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. NICOTERA  
29, presso l'avvocato ANDREA MICCICHE', che lo  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
GIORGIO ASSUMMA, giusta procura a margine del  
ricorso;

2015

1089

- ricorrente -

contro

GUERRIERO STEFANO, AJOSSA SILVIA, elettivamente

67

Giemme New S.r.l.

domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE CUBONI 12, presso l'avvocato SALVATORE ORLANDO, rappresentati e difesi dagli avvocati ANGELO LUMINOSO, ALBERTO LUMINOSO, giusta procura a margine del controricorso;

UTET - UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso l'avvocato MARIO ANTONINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO DURANTE, FILIPPO MOLLEA CEIRANO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 284/2010 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/06/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO; uditi, per il ricorrente, gli Avvocati A. MICCICHE' e G. ASSUMMA che si riportano; udito, per la controricorrente UTET, l'Avvocato S. MATTEI, con delega, che si riporta; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per

Giemme New S.r.l.

l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

La UTET - Unione Tipografica Editrice Torinese- affidava al prof. Giambenedetto Melis l'incarico di curare l'edizione italiana dell'opera Diagnostic and operative gynecologic laparoscopy di V. Gomel e P.J. Taylor, previa traduzione in lingua italiana, da eseguirsi anche con ausilio di terze persone, con riserva di sottoporre la revisione a traduzione, ove contenente errori di interpretazione ed insufficienze stilistiche tali da renderla non pubblicabile.

I dottori Stefano Guerrieri e Silvia Ajossa, incaricati dal Melis, provvedevano alla traduzione; la UTET, riscontrando carenze di forma e contenuto, incaricava il ginecologo dott. Teodoro Maruotti di provvedere "con discrezione" alla revisione linguistica e sintattica, considerando anche gli aspetti tecnici e scientifici, utilizzando come traccia le correzioni delle prime pagine della bozza, già effettuate dal personale della casa editrice.

I termini dell'incarico di "supervisione scientifica" venivano definiti dalla UTET con la lettera del 5/6/1997, nella quale si indicava altresì il termine del 30/6/97 per la consegna; il Maruotti consegnava le ultime bozze corrette nel dicembre 1997 ed inviava il 7/1/98 al dott. Scaglia della UTET una lettera, con cui, premesso che era stato costretto ad eseguire la traduzione ex novo dal testo

Giemme New S.r.l.

originale, stante la cattiva qualità della precedente traduzione, ricordava i termini dell'accordo raggiunto nel corso di un non meglio precisato incontro a Roma, e specificava che la sua autorizzazione alla pubblicazione era subordinata al rispetto degli accordi economici ed all'inserimento nella copertina dell'opera della dizione "Edizione italiana a cura del prof. Gian Benedetto Melis e del dott. Teodoro Maruotti" oppure all'indicazione della dizione "Supervisione scientifica all'Edizione italiana per la Casa Editrice a cura del dott. Teodoro Maruotti" in ogni punto in cui fosse comparso il nome del Melis.

L'opera veniva pubblicata, nella copertina si indicava che l'edizione italiana era a cura del Melis, con la collaborazione del Maruotti, ed i nomi di Guerriero ed Ajossa comparivano nel frontespizio quali curatori della traduzione.

Preceduto da richiesta di provvedimento cautelare, il Maruotti chiamava in giudizio la UTET, Guerriero ed Ajossa, per ottenere, previo l'accertamento di essere l'unico traduttore e curatore della monografia, la declaratoria di violazione dei diritti d'autore e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

UTET chiedeva in riconvenzionale i danni da ritardo; Guerriero ed Ajossa i danni dalle pretese condotte diffamatorie del Maruotti.

Giemme New S.r.l.

Il Tribunale di Cagliari respingeva le domande dell'attore e le domande riconvenzionali dei convenuti.

La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 7/4-17/6/2010, ha respinto l'appello del Maruotti.

La Corte territoriale, nello specifico e per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio, ha respinto:

il primo motivo d'appello, rilevando che, a fronte delle risultanze probatorie riportate minuziosamente dal Tribunale, che aveva ritenuto non "inattaccabili" le testimonianze a favore del Maruotti a ragione del contenuto di numerosi documenti, l'appellante si era limitato a ribadire di essere stato incaricato dalla UTET di provvedere all'integrale traduzione dell'opera, rifacendosi alle testimonianze "ritenute di fatto inattendibili dal primo giudice";

il secondo motivo, inteso a far valere la prova della paternità della traduzione dell'opera alla stregua delle numerose "glosse... contenute nello scritto inviato alla casa editrice e da quest'ultima non contestato", rilevando che la UTET aveva contestato il ruolo di traduttore del Maruotti, che la messa a disposizione dell'originale rispondeva all'esigenza di un mero controllo e che le correzioni apportate al testo predisposto da Guerriero ed Ajossa erano state del tutto marginali, come sottolineato dalla UTET, che aveva evidenziato come la stesura finale fosse stata effettuata dal Melis, a cui la società aveva

trasmesso gli interventi sul testo originale effettuati dal Maruotti;

il terzo ed il quarto motivo d'appello, con i quali l'appellante aveva introdotto questioni di non facile interpretazione, sostenendo che la qualifica riconosciutagli non era consona all'opera svolta e di non avere trasferito ad UTET i diritti di utilizzazione dell'opera né percepito alcunché per l'opera svolta, sottolineando che l'indicazione dell'appellante come collaboratore del prof. Melis per l'edizione italiana era conforme all'attività prestata e che UTET, oltre a quanto convenuto per la collaborazione, aveva versato ulteriori cinque milioni di lire come provato da fattura.

Infine, la Corte territoriale ha evidenziato che nei confronti di Guerriero ed Ajossa non era stata formulata alcuna domanda.

Ricorre avverso detta pronuncia il Maruotti, con ricorso articolato su sei motivi.

Si difendono con separati controricorsi UTET, Guerriero ed Ajossa.

#### Motivi della decisione

1.1.- Col primo e col secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.132 c.p.c. e del vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello richiamato la motivazione del Tribunale sulla inattendibilità dei testi escussi, non considerando

Giemme New S.r.l.

le censure della parte( primo motivo) né i documenti che sono perfettamente coerenti con le testimonianze rese dai testi D'Avenio e Leonetti, rispettivamente ex convivente e collega di lavoro, che hanno confermato che la UTET con il dott.Scaglia riteneva necessaria la riscrittura radicale della traduzione, che il Maruotti aveva trasmesso per mezzo degli uffici romani della UTET in tre tranche i capitoli dell'opera, ricevendo complimenti e l' invito a proseguire, senza tener conto della precedente traduzione( e se così non fosse stato, UTET avrebbe dovuto contestare subito la riscrittura).

Secondo il ricorrente, è illogico ritenere di contro attendibili le testimonianze di Scaglia e Raccolli, dipendenti UTET, che sono invece inattendibili in quanto interessati, soggetti alla pressione psicologica del datore di lavoro, e che hanno reso una versione dei fatti incoerente.

La parte infine richiama anche la valenza che avrebbe dovuto avere la mancata contestazione da parte della UTET della diffida ricevuta 10 mesi prima della pubblicazione.

2.1.- I due motivi, che vanno valutati congiuntamente in quanto riguardano profili strettamente collegati, si prestano a rilievi di inammissibilità ed infondatezza.

Va in linea generale ricordato l'orientamento di questa Corte in relazione alla motivazione *per relationem*, come espresso tra le altre, nella pronuncia 15483/2008 (ed in



sensu conforme, le successive 18625/2010, 11138/2011, 7347/2012), secondo cui deve ritenersi legittima la motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

Ciò posto, si deve ritenere apodittica la mancata valutazione dei motivi d'appello, genericamente oggetto di doglianza nel primo motivo; quanto ai rilievi del secondo motivo, incentrati essenzialmente sulla contestazione della ritenuta inattendibilità dei testi Leonetti e D'Avenzio e dell'attendibilità, di contro, dei testi Scaglia e Raccolli, nonché sul rilievo dato alla mancata contestazione da parte della UTET a seguito dell'invio dei capitoli dell'opera, gli stessi si palesano rivolti inammissibilmente ad ottenere il riesame delle prove

valutate dal Giudice del merito, nell'ottica della diversa conclusione favorevole alla tesi della parte.

1.3.- Col terzo motivo, il ricorrente, al di là della maggiore ampiezza della rubrica, denuncia il vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà o comunque dell'insufficienza, per avere la sentenza impugnata negato il ruolo di traduttore *ex novo* del Maruotti e nel contempo rilevato la sostituzione di intere frasi da parte dello stesso; ed inoltre, che il Maruotti sia andato oltre il mandato in origine conferito dalla UTET è circostanza non vera e comunque indifferente, chè, se così fosse, Utet avrebbe dovuto eccepire l'inadempimento ed il Maruotti avrebbe comunque avuto il diritto di opporsi alla pubblicazione in difetto di acquisto dei diritti da parte della UTET.

2.2.- Il motivo è infondato.

La contraddittorietà denunciata non sussiste.

Ed infatti, la Corte d'appello ha sì rilevato che il dott. Maruotti aveva provveduto a sostituire intere frasi, ma, nell'esaminare il secondo motivo d'appello, ha chiaramente precisato che "le correzioni apportate al testo predisposto dagli appellati Guerriero ed Ajossa sono state del tutto marginali..."; ne consegue che, nella valutazione complessiva della motivazione della Corte del merito, il ragionamento seguito è coerente ed è chiaramente evidenziato: gli interventi del Maruotti sulla traduzione da altri operata

non valgono a riconoscere a questi la qualità di traduttore unico, perché non si ~~è~~ trattate appunto di una nuova traduzione riferibile alla parte, né tale conclusione appare incompatibile con la riscontrata sostituzione anche di intere frasi del testo originario, atteso che il Maruotti ha operato sul testo da altri predisposto, rimanendo sempre il testo base quello tradotto da altri.

1.4.- Col quarto mezzo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 132 c.p.c., ed il vizio di motivazione; sostiene l'identità tra la traduzione dallo stesso operata ed il testo pubblicato, e di avere così assolto all'onere della prova; deduce che UTET, in via di eccezione, ha sostenuto che il testo licenziato dallo stesso Maruotti sarebbe stato consegnato al Melis, che avrebbe apportato imprecisate modifiche, ma si tratta di eccezione tardiva e non provata, che invece la Corte del merito ha preso per buona, senza in alcun modo indicare le ragioni, dimenticandosi di indicare quale genere di intervento avesse apportato il Melis alla traduzione.

2.3.- Il motivo presente profili di inammissibilità ed infondatezza.

E' infondato l'assunto di base del ricorrente, ovvero che UTET fosse in via di eccezione tenuta a provare la diversità tra il testo finale consegnato dal Maruotti e quello pubblicato, e che quindi il Melis avesse apportato

delle modifiche; ed infatti, la prova che il testo pubblicato fosse proprio quello consegnato dal Maruotti, senza interventi successivi del Melis, investe direttamente la pretesa dell'attore di vedersi riconoscere il diritto d'autore, per cui era lo stesso onerato in via di azione della prova di detta coincidenza.

Ne consegue che il richiamo della Corte d'appello all'affermazione della UTET, relativa alle stesura finale ad opera del prof. Melis, non può essere oggetto di censura motivazionale, proprio per il rilievo assorbente della spettanza dell'onere probatorio al dr. Maruotti, per quanto già rilevato.

1.5.- Col quinto mezzo, il ricorrente si duole, sotto il profilo dei due vizi ex art.360 n.3 e n.5, della lesione dei propri diritti di utilizzazione economica, ribadendo di avere effettuato la radicale riscrittura della traduzione, non oggetto del contratto con la UTET, che quindi non ha mai acquistato i diritti di utilizzazione economica dell'opera, e che la mancata indicazione della parte come traduttore o co-traduttore del testo viola il diritto morale d'autore.

1.6.- Col sesto motivo, il ricorrente si duole dei due vizi ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c., ribadendo che la qualifica di collaboratore del professor Melis non corrisponde al ruolo effettivamente ricoperto, per avere curato scientificamente il testo pubblicato e non solo riscritto la iniziale

## Giemme New S.r.l.

traduzione, mentre la Corte del merito non ha riscontrato l'identità delle due versioni, ed ha dato valore probatorio alle mere contestazioni di UTET.

2.4.- I due motivi possono essere valutati congiuntamente, in quanto strettamente collegati, e presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il quinto motivo postula la qualità di traduttore unico dell'opera di cui si tratta, ed è quindi infondato in radice; il sesto è inteso a ribadire l'insufficienza del ruolo riconosciuto di "collaboratore" rivendicando quello di "curatore" dell'opera al pari del Melis, sempre alla stregua dell'assunto di essere stato l'unico traduttore e di avere provato l'identità tra la propria traduzione ed il testo pubblicato, nel resto dolendosi il ricorrente del tutto genericamente del non avere spiegato la Corte d'appello perché "non ha ritenuto di effettuare alcuna verifica tra il testo esteso dal Maruotti e quello pubblicato" e, di contro, del ritenuto valore probatorio riconosciuto alle mere dichiarazioni della UTET, delle quali si è già detto valutando il quarto motivo di ricorso. Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio sopportate dalla UTET, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate per ciascuna delle due parti

Giemme New S.r.l.

controricorrenti in euro 5000,00, oltre euro 200,00 per  
esborsi; oltre spese forfettarie nella misura di legge.

Così deciso in Roma, in data 10 giugno 2015

Il Consigliere est.

*R. M. De Vito*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*



10